

**DELIBERA N. 14/24/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA PLANETEL S.P.A. E IL  
COMUNE DI ANTEGNATE (BG) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.  
33/16, ARTICOLO 9, E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.  
449/16/CONS, AVENTE AD OGGETTO L'UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE  
PER LA POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA AD ALTA VELOCITÀ**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 30 aprile 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” nella versione sostituita dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*” e, in particolare, l'articolo 40, relativo all'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni;

VISTO il decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*” ;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all'allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “Regolamento”);



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la nota del 12 settembre 2023 acquisita al protocollo dell’Autorità in pari data con n. 02294081, con cui l’operatore Planetel S.p.A. (di seguito Planetel) ha presentato istanza di avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione di una controversia insorta nei confronti del Comune di Antegnate (BG);

VISTA la nota protocollo n. 233357 del 15 settembre 2023 con cui l’Autorità, ai sensi del Regolamento, ha convocato le parti per la prima udienza dando avvio al procedimento;

VISTA altresì la aggiuntiva memoria della società istante Planetel del 24/10/2023 acquisita al protocollo con n. 272085 in pari data;

VISTA le memorie di replica del convenuto comune di Antegnate rispettivamente del 03/10/2023 acquisita al protocollo con n.0250052 e del 23/10/2023 acquisita al protocollo con n. 0271363;

VISTI i verbali di udienza del 5 e del 27 ottobre 2023;

CONSIDERATE le richieste integrazioni documentali dell’Autorità rispettivamente del 19/10/2023 (prot. n. 267600) e del 7/12/2023 (prot. n. 314858) rivolte al Comune convenuto finalizzate all’acquisizione di elementi necessari alla definizione della lite;

VISTA la finale nota a riscontro delle richieste di cui al precedente alinea dell’Ente locale del 18 dicembre 2023 acquisita al protocollo con n. 322571;

CONSIDERATO quanto segue:

## **Il fatto**

L’istanza proposta da Planetel ha ad oggetto il diniego, asseritamente illegittimo, opposto dal comune di Antegnate, ritualmente convenuto in lite, alla posa di cavi in fibra ottica nella infrastruttura comunale esistente già dedicata all’illuminazione pubblica.

La società istante, in particolare, lamenta la contrarietà del diniego comunale alla normativa nazionale di cui al d.lgs.33/2016, posto che un legittimo rifiuto è possibile soltanto e secondo l’occorrere delle circostanze di cui alla tassativa elencazione *ex* articolo 3, comma 4, del richiamato testo normativo.

A riguardo rilevano dunque i fatti come di seguito riportati:



- in data 24.02.2023 la società Planetel presentava al comune di Antegnate istanza per l'utilizzo della rete elettrica comunale finalizzata alla posa di cavi in fibra ottica avvalendosi delle prerogative di cui al già richiamato d.lgs. n.33/2016;

- Il 31.03.2023, considerando oramai spirato il termine dei 30 gg previsto dalla normativa per esitare la domanda ex articolo 4, comma 6, ed in assenza da parte del comune di Antegnate della convocazione di una conferenza di servizi e/o di richiesta di elementi o integrazioni a corredo dell'istanza, Planetel comunicava che avrebbe dato inizio ai lavori per la posa dei cavi a far data dal 10.04.2023 ritenendo ormai formatosi il silenzio assenso amministrativo.

- in data 03.04.2023 Il Comune di Antegnate diffidava Planetel dall'avviare i lavori sull'assunto che tale attività sarebbe risultata incompatibile con il rifacimento dell'illuminazione pubblica, oggetto di aggiudicazione di bando regionale (per 800.000 euro) da parte dello stesso Comune, e interessante proprio l'infrastruttura pubblica oggetto del richiesto intervento di Planetel.

Le motivazioni a sostegno dell'ostativa decisione comunale consistevano nella asserita ed altresì paventata insufficienza di spazi disponibili congiunta alla necessità di evitare la "promiscuità" degli impianti da realizzare, onde evitare di comprometterne la futura esecuzione. Ciò con asseriti prevedibili danni a cascata e connesse limitazioni anche all'ulteriore e sempre possibile miglioramento futuro dell'impianto di illuminazione già aggiudicato.

A tali motivazioni il Comune aggiungeva anche l'altrettanto asserita carenza dell'intervento proposto da Planetel relativa, in particolare, alla verifica di fattibilità sulla infrastruttura pubblica esistente non risultando, peraltro "*...pervenuta al Comune alcuna richiesta di accesso alla infrastruttura pubblica esistente di proprietà comunale*";

- Planetel, ricevuto il diniego all'inizio dell'attività, trasmetteva (in data 17/04/2023) immediata istanza di accesso agli atti per verificare l'effettiva incompatibilità della propria azione rispetto alla progettualità comunale e "*...conseguentemente valutare, se necessarie, eventuali modifiche e/o coordinamenti con la PA in un'ottica di leale collaborazione*".

- Il Comune di Antegnate accordava l'accesso agli atti fissando appuntamento per la visione del progetto (per il 23.05.2023) presso la sede comunale. In tale occasione la società ricorrente asserisce di avere rilevato una sostanziale compatibilità del proprio intervento con quello del Comune poiché il progetto comunale, insistente sulla già esistente infrastruttura dedicata all'illuminazione pubblica si sostanzialmente nella sostituzione delle lampade finora utilizzate con quelle con tecnologia a Led e in alcuni casi, non interessanti le tratte d'intervento Planetel, e nel rifacimento anche della tubazione.

- Per la sopraindicata ragione in data 25.05.2023 Planetel, in via informale, trasmetteva a mezzo *e-mail* - indirizzata al responsabile del settore tecnico comunale - una bozza di convenzione da sottoscrivere con il Comune finalizzata a regolare i rapporti tra le parti, ivi inclusi gli obblighi di Planetel ad intervenire sul proprio impianto, tra i quali anche



l'eventuale spostamento dell'infrastruttura in caso di esigenze comunali che lo rendessero necessario;

- Nel seguito il Comune di Antegnate, non riscontrando la proposta di convenzione, e ferma restante, dunque, la iniziale e formalizzata diffida all'avvio dei lavori già notificata il 03.04.2023 induceva Planetel a chiedere il provvedimento della scrivente ai sensi dell'articolo 9 della già richiamata normativa.

- Si evidenzia che la società Planetel S.p.A. aveva nel 2021 (nota prot. Agcom n. 270148 del 17/06/2021) presentato analogo ricorso ad Agcom per ottenere l'autorizzazione a cablare, con la medesima tecnologia, una parte del territorio dello stesso Comune di Antegnate, ricorso che si era concluso con un provvedimento di archiviazione (14/21/DRS del 23/12/2021 ) per rinuncia al medesimo in seguito alla stipula di un accordo transattivo sottoscritto in data 17/11/2021 e versato in atti anche dallo stesso Comune a sostegno – come si vedrà - della propria difesa nell'attuale lite.

## **Il procedimento**

Verificate preliminarmente le condizioni di procedibilità, è stato avviato il procedimento con la prima convocazione delle parti in lite per l'audizione del 5 ottobre 2023, nel corso della quale, ascoltate le reciproche posizioni e verificata l'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria, si accordava ulteriore termine per deposito di memorie aggiuntive, così come dalle parti stesse richiesto, riservandosi altra valutazione in ordine all'esame dell'eccezione di inammissibilità, sollevata dal Comune convenuto, atteso che il medesimo ente evidenziava la sovrapposizione sostanziale dei progetti di Planetel.

In particolare, il convenuto Ente locale, sottolineava che sul primo intervento - presentato presso il medesimo Comune nel 2020 - era già intervenuta una transazione con rinuncia e conseguente archiviazione successiva all'istanza rivolta dalla stessa Planetel ad Agcom nel 2021.

Peraltro, la scrivente rilevava che anche in tale pregressa occasione era intervenuto analogo divieto da parte comunale poiché già asseritamente risultava – secondo la tesi del Comune convenuto – analoga inidoneità dei luoghi per la posa dei cavi di Planetel.

Per siffatte ragioni la scrivente consentiva ulteriori termini a difesa e sollecitava le parti ad un comune sopralluogo finalizzato ad acquisire aggiuntivi e chiarificativi elementi istruttori, posto che agli atti del procedimento risultava allegata (da Planetel) la sola documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi acclusa al precedente progetto del 2020.

A tal riguardo ed in tale sede si conveniva con le parti in lite di riconvocare nel breve termine di ulteriori 15 giorni una successiva audizione finalizzata, auspicabilmente, anche a raggiungere un accordo.

In seguito, con ulteriore nota del 19/10/2023, sono state riconvocate in seconda audizione le parti, ed in tale occasione è stato evidenziato, ad entrambe, che gli ulteriori termini a difesa concessi erano stati acconsentiti in particolare per l'acquisizione dei verbali di sopralluogo da prodursi “... nel termine di 10 giorni con richiesta di specificare, con



*allegata produzione anche fotografica, quali siano le tratte eventualmente “controverse”*”.

- Si evidenzia però che, nelle more della seconda audizione, svoltasi in data 27 ottobre 2023 il Comune, producendo l’ulteriore nota difensiva (del 23/10/2023) insisteva sull’eccezione di inammissibilità della domanda della Società ricorrente, fondante sulla precedente transazione, asserendo contestualmente l’inutilità, quindi, dei sopralluoghi - così come richiesti dalla scrivente - e ribadiva siffatta posizione anche durante la su citata seconda audizione del 27 ottobre.

Rilevata, quindi, la distanza tra le parti, e verificata come non percorribile una bonaria composizione, ci si riservava in ordine a ogni altra valutazione in ordine ad eventuali ulteriori approfondimenti e/o adempimenti istruttori.

Successivamente, esaminati tutti gli atti del procedimento, analizzate le questioni prospettate a difesa delle reciproche posizioni e valutata ancora come necessaria l’acquisizione degli elementi oggettivi fondanti il diniego comunale, indipendentemente dall’esame della ragione di inammissibilità sollevata dall’ Ente resistente - che unilateralmente riteneva e definiva “non necessario” l’espletamento delle attività di verifica *in loco* - si sollecitava ancora ( con nota del 07/12/2023) il Comune a siffatte attività sottolineando peraltro al medesimo “... *che la titolarità di Agcom, del potere di dirimere ex lege il contenzioso in materia, include, ovviamente, il correlativo potere di stabilire quali siano le attività e gli elementi essenziali da acquisire al procedimento finalizzati ad una definizione del medesimo*”. Ciò per non precludere qualunque decisione.

Conseguentemente si sollecitava –ancora rinnovandola - la richiesta di svolgere attività di sopralluogo “*con ogni consentita urgenza*” presso le vie incise dal diniego comunale con produzione di documentazione anche fotografica dello stato dei luoghi, aggiornato all’attualità, a dimostrazione – evidentemente - dell’incapienza fino al momento solo teoricamente sostenuta dal Comune interpellato.

Nell’occasione si evidenziava altresì, in considerazione di quanto normativamente disposto in ordine ai tempi di definizione della lite (art.3, comma 6 d.lgs. n.33/2016), nonché agli obblighi gravanti sui soggetti (pubblici e privati) interessati alla controversia (art.4, commi 5, 6 e 7), che la tempestiva produzione della documentazione richiesta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS fosse funzionale al prosieguo della trattazione nonché all’esercizio delle attività istituzionali e che, per siffatte finalità, l’omessa comunicazione di dati fosse sanzionabile ai sensi della Legge n. 249/97.

Anche stavolta il Comune replicava (in data 18/12/23) ribadendo di avere “... *già espresso la propria posizione*” ritenendo l’attività dei sopralluoghi “*ultronea*”, in quanto assorbita dalla principale questione relativa alla improponibilità della domanda di Planetel, poiché il progetto ad essa correlato risultava asseritamente ricompreso in quello a suo tempo già oggetto di transazione e, dunque, non ammissibile ad una ulteriore valutazione da parte di Agcom.



### **La posizione della ricorrente Planetel S.p.A.**

Come in premessa anticipato, Planetel S.p.A. ha presentato ricorso ad Agcom a fronte del diniego ricevuto dal Comune di Antegnate asserendone, in buona sostanza, l'illegittimità poiché immotivato e tardivo.

A supporto della domanda, la società ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l'intercorsa corrispondenza con il Comune convenuto che attesterebbe – secondo parte istante – la fondatezza delle censure ascritte all'ente locale.

In particolare, richiamandosi qui in sintesi la cronologia dei fatti già riportati in premessa, la ricorrente società ha evidenziato un ingiustificabile atteggiamento ostativo del Comune convenuto reso evidente dalla tardiva quanto immotivata diffida, rivolta a Planetel, ad intraprendere ogni annunciata iniziativa di cablaggio del territorio comunale con una propria rete in fibra ottica.

In sostanza Planetel ha sottolineato, l'ondivago comportamento del Comune che per oltre un mese – dalla domanda - è restato inerte non fornendo risposte alla medesima società nonostante la chiarezza della normativa di settore (art.4, comma 6, d.lgs.33/2016), salvo però, al contrario, tardivamente intervenire a distanza di oltre 60 giorni (cfr. doc. 3 allegato all'istanza), intimando alla medesima Planetel di non intraprendere iniziative, e giustificando tale opposizione all'inizio lavori in quanto asseritamente incompatibili con il rifacimento - già deliberato e finanziato con un progetto della Regione Lombardia - della rete di illuminazione pubblica (c.d. "Illumina") paventando un consequenziale, quanto indimostrato danno erariale.

Planetel ha peraltro rimarcato, in ordine al censurabile comportamento dell'Ente locale, di avere agito sempre nell'ottica di una ricercata quanto leale collaborazione con lo stesso, tanto da sollecitare ed ottenere un incontro presso gli uffici tecnici comunali, onde verificare la reale incompatibilità opposta dal Comune del progetto di illuminazione pubblica, invocato quale reale ostacolo alla possibile condivisione degli spazi esistenti nell'infrastruttura comunale.

L'asserito incerto comportamento del Comune, successivo all'incontro con il responsabile dell'Ufficio tecnico, emergerebbe – nell'ottica della ricorrente - in modo palese, atteso che, verificata presso la sede comunale l'inesistenza di oggettivi ostacoli alla posa dei cavi, si era comunemente convenuto di presentare una bozza di convenzione da sottoscrivere con l'impegno di Planetel di superare l'eventuale insorgenza di problemi tecnici di posa attraverso la realizzazione di propri scavi - ove necessari – modificando anche il progetto tecnico già depositato presso il preposto ufficio comunale al momento dell'istanza del 23/02/2023.

Per tale ragione, quindi, osservante siffatto impegno, la società istante ha inviato al Comune la citata bozza di convenzione in data 25 maggio 2023 non ricevendo più alcun e successivo riscontro.

Per tale ragione si è infine rivolta ad Agcom chiedendo una decisione in merito. Peraltro, la società evidenzia che - a chiarimento del comportamento ostativo comunale - non le è

nemmeno noto se, successivamente all'istanza, il Comune abbia provveduto ad un sopralluogo, e quindi, se abbia o meno *in loco* verificata l'incompatibilità asserita a fondamento del diniego.

Quanto all'eccezione di inammissibilità opposta da controparte – basata su un accordo transattivo sottoscritto nel 2021 - l'operatore ricorrente ne sottolinea la completa infondatezza posto che quando fu stipulata la precedente transazione le circostanze oggettive erano completamente differenti e, diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Antegnate, differente anche il contenuto dell'istanza presentata da Planetel nel 2020 rispetto a quello dell'istanza presentata nel 2023.

A tal riguardo, infatti, Planetel ha evidenziato che, con l'accordo stipulato nel 2021, aveva rinunciato al proprio originario intervento poiché nel 2020 ( quando cioè aveva presentato la prima istanza di cablaggio al Comune) aveva la specifica necessità di completare la fornitura della rete ad alta velocità presso più comuni attigui ad Antegnate e, quindi, oggetto della transazione fu un accordo che consentiva a Planetel di posare i propri cavi su un solo tratto della strada provinciale interessante controparte. In particolare, quando nel 2020 Planetel aveva presentato l'istanza al Comune di Antegnate, la richiesta autorizzazione aveva ad oggetto il cablaggio dell'intero territorio del medesimo comune, e a seguito delle resistenze asseritamente ingiustificate, opposte dall'ente anche a quel tempo, aveva presentato un primo ricorso chiedendo l'intervento dell'Autorità.

Nel corso di quel procedimento Planetel aveva segnalato, poi, l'urgente e indifferibile necessità di attraversare solo la Strada Statale Soncinese – esterna al perimetro urbano - per consentire la chiusura dell'anello in fibra ottica, che la stessa stava realizzando nella Provincia di Bergamo, al fine di garantire la continuità di servizio ai propri clienti in tutto il comprensorio interessante più comuni.

Mai nell'accordo, ha sostenuto Planetel, aveva però rinunciato alla propria istanza originaria e mai ha riconosciuto l'incompatibilità del proprio originario progetto con l'infrastruttura comunale.

Peraltro, dalla documentazione versata in atti ed allegata all'istanza del 2023, sarebbe rilevabile l'oggettiva diversità di quest'ultimo progetto rispetto al precedente del 2020 in quanto non solo l'infrastruttura sulla Strada Statale Soncinese non ne farebbe più parte - poiché in tale zona la fibra risulterebbe già stata posata in virtù del precedente accordo - ma la sostanziale differenza tra i due interventi emergerebbe in modo palese stante l'esclusione - nell'attuale istanza - di alcune strade precedentemente incluse (come da memoria Planetel e documentazione allegata).

In particolare, non sarebbero più in alcun modo interessate strade, ad esempio, del centro abitato del Comune e segnatamente: buona parte di via Manara; Via Roma; Via della Saracinesca; Via Togliatti; Via Papa Giovanni XXIII; parte di via Gandhi; Via Cappuccini.

L'attuale progetto, infatti, si preoccupa unicamente di infrastrutturare l'abitato e le fabbriche poste nella zona industriale (Via Milano, piccolo tratto di Via Manara, via Circonvallazione, Via Brescia, ecc.) mediante il solo attraversamento del centro cittadino.



Alle considerazioni di cui sopra l'operatore ha aggiunto che non sarebbe meno significativo, ma piuttosto indiziario di un comportamento palesemente illegittimo e resistente alla normativa vigente, il fatto che il Comune di Antegnate non ha mai evidenziato, nelle comunicazioni con Planetel relative all'istanza del 2023, alcuna problematica inerente all'accordo raggiunto nel 2020, circa la presunta rinuncia di Planetel a cablare il territorio di Antegnate.

Il Comune, infatti, quando ha negato l'autorizzazione all'utilizzo dell'infrastruttura fisica esistente ha fatto riferimento solo ad una generica incompatibilità ed indisponibilità della propria infrastruttura direttamente derivante del progetto cd. "*Illumina*" e non da altro.

Planetel, insistendo quindi sull'illegittimità delle decisioni comunali, ha sottolineato anche i defatigatori atteggiamenti tenuti dal Comune che, in spregio all'invito dell'Autorità, ha disatteso anche l'impegno, concordato in occasione della prima udienza del 5 ottobre 2023, di svolgere il sopralluogo finalizzato alla reale verifica della disponibilità o indisponibilità di capienza dell'infrastruttura.

#### **La posizione del Comune di Antegnate.**

In via preliminare il Comune ha ribadito il pertinente interesse a cablare il proprio territorio con la connessione ad alta velocità, sottolineando però che i dinieghi opposti alla società istante fondano su rilievi sia di carattere giuridico che di carattere tecnico.

In particolare, sotto il profilo tecnico, l'Ente ha osservato che la lamentata ed asserita indisponibilità alla conduzione di sopralluoghi da parte del Comune fonda sulle ragioni ostative già in precedenza opposte all'operatore nell'anno 2020, ovvero la mancanza di adeguati spazi disponibili alla posa dei cavi di Planetel nella infrastruttura comunale dedicata specificamente all'illuminazione pubblica.

Tale contesto risulterebbe allo stato ancora più chiaro per le ragioni tecniche individuate e relative in special modo ad evitare il probabile danneggiamento dell'impiantistica di illuminazione pubblica da realizzare ed ammodernare secondo le prescrizioni dell'aggiudicato bando regionale "*Illumina*".

Ferme dunque restanti siffatte condizioni, il Comune resistente giuridicamente rileva che la questione posta nell'odierna sede da Planetel non potrebbe essere trattata, atteso che essa è già stata transatta con un accordo intervenuto dopo una analoga istanza rivolta dalla stessa Planetel ad Agcom nel 2021 in cui – a parte la già rilevata inidoneità dei luoghi per la posa dei cavi – v'è stata rinuncia da parte della medesima società alla realizzazione del progetto presentato precedentemente.

Ciò sarebbe tanto vero che Planetel ha poi realizzato un proprio intervento, così come transatto, su una strada provinciale per il completamento della propria rete sul territorio non limitato al solo il Comune di Antegnate.

A tal riguardo l'Ente territoriale ha richiamato quanto peraltro evidenziato nel corso dell'udienza del 27.10.2023, ed in particolare, che il raffronto tra i due progetti, oggetto delle due istanze - anche secondo il semplice risolutivo metodo del confronto tra le vie dell'attuale progetto con quelle di quello transatto - rivela che tutte le strade già contenute



nell'iniziale e primo programma sono ricomprese nell'attuale ed è dunque per tali motivi che la domanda corrente non sarebbe riproponibile, poiché le zone e le strade sono state già oggetto di transazione con rinuncia da parte di Planetel ad intervenire nei medesimi luoghi.

Nell'ottica comunale infatti – contro deducendo agli argomenti di Planetel - non rileverebbe se il progetto attuale sia più o meno simile al precedente, ma se ha per oggetto vie sulle quali è intervenuta la transazione (nella sostanza l'attuale piano d'intervento sarebbe uguale a quello in precedenza transatto, sottratte le vie a suo tempo cablate in esito alla transazione).

Sui medesimi ragionamenti si fonda anche la replica comunale inoltrata alla scrivente in data 23/10/2023 - ovvero nelle more della seconda convocazione in audizione (a riscontro della nota prot. Agcom n. 267600 del 19/10/2023) - consistente nel ritenere, perciò, la sollecitata attività di sopralluogo del tutto inutile, in quanto assorbita dalla principale questione relativa alla improponibilità della domanda di Planetel, poiché di identico contenuto rispetto a quella transatta, ed in subordine, la permanenza delle ragioni ostative già oggetto del precedente diniego comunale: ovvero la indisponibilità di spazi nelle infrastrutture esistenti.

Per siffatta e assorbente ragione, e risultando inoltre ben noti i motivi dell'inutilità delle verifiche *in loco*, il Comune non ha inteso procedervi comunicando ancora tale decisione alla stessa Autorità in data 18/12/2023, a riscontro dei solleciti ricevuti da Agcom (nelle rispettive date del 19/10/2023 e del 07/12/2023) ritenendo, quindi e conseguentemente, “*ultronea*” anche ogni altra indagine di merito.

A corredo dei propri argomenti difensivi, il Comune ha aggiunto anche che apparrebbe contraria a buona fede l'insistenza di Planetel sulla diversità dei progetti.

A tal riguardo, infatti, l'Ente locale ha evidenziato che il progetto d'intervento presentato nel 2023 riporta non solo identità di richieste rispetto al precedente del 2020, bensì pure identica documentazione. D'altro canto, nell'ottica dell'Ente convenuto, risulterebbe contrario ad ogni principio giuridico riproporre una questione sostanzialmente identica a quella incisa e chiusa da un intervenuto accordo ricorrendo ad un *escamotage* formale, che Planetel utilizza, escludendo artificiosamente solo alcune strade. Il Comune ha poi aggiunto che, diversamente opinando, si finirebbe con legittimare Planetel a ripresentare, magari in seguito, un ulteriore e nuovo programma che potrebbe includere, stavolta, le sole strade oggi assenti nell'intervento richiesto.

Per siffatti motivi l'Ente convenuto, insistendo nuovamente sull'identità del *thema decidendum* (asseritamente transatto), attesa l'identica documentazione prodotta e, quindi, sulla connessa eccezione di inammissibilità, ha chiesto l'integrale rigetto dell'istanza di Planetel.



### **Valutazioni conclusive.**

Come in suesposta parte descrittiva e svolti dunque gli adempimenti istruttori, prendendo anche atto della incolmabile distanza tra le parti in lite, la scrivente ritiene di risolvere la controversia nei termini che seguono.

#### **a) In rito: sull'eccezione di inammissibilità.**

Occorre preliminarmente esaminare la domanda di inammissibilità del convenuto Comune fondata su un unico argomento difensivo: il progetto allegato all'istanza di Planetel è sostanzialmente sovrapponibile – salvo piccole rilevabili differenze – con quello già presentato nel 2020, e al tempo oggetto di equivalente diniego comunale e poi di successivo accordo transattivo.

Tale argomento, nell'ottica defensionale dell'ente locale, impedirebbe anche ogni esame di merito in ragione degli effetti assorbenti prodotti dalla questione preliminare. A tal riguardo, infatti, il Comune ha allegato alla propria prima memoria difensiva del 3 ottobre 2023 l'asserito probante atto transattivo ribadendo – giova ripetere – che *“...il Comune ha proceduto a verificare l'oggetto dell'attuale richiesta Planetel del 24.2.23, confrontandolo con quello di cui alla richiesta del 10.11.20 già oggetto di accordo bonario avanti all'AGCOM nel 2021. Da tale confronto risulta che l'attuale richiesta ha l'esatto oggetto di quella del 2020, avendo la stessa ad oggetto nella sua totalità vie comunali già indicate nell'istanza del 2020 (con la sola eccezione di via Postale Vecchia), come risulta dal semplice confronto delle vie indicate nelle due istanze del 2020 e del 2023...”*. Ciò a prescindere dall'inidoneità tecnica asseritamente rilevata dal medesimo.

Per contro la Società ricorrente ha controdedotto che nell'accordo sottoscritto non vi sarebbe traccia di rinuncia alla propria istanza originaria e mai avrebbe, nel medesimo documento, riconosciuta l'incompatibilità del proprio progetto con l'infrastruttura comunale.

Siffatte circostanze emergerebbero dalla documentazione versata in atti - e allegata all'istanza del 2023 – dove sarebbe rilevabile l'oggettiva diversità del progetto del 2023 rispetto al precedente del 2020 – asseritamente transatto – poiché rispetto a quest'ultimo non ne farebbe più parte l'infrastruttura insistente sulla Strada Statale Soncinese, dove la fibra risulterebbe già stata posata, in virtù del precedente accordo, così come alcune strade del centro storico cittadino, in quanto permane l'interesse di Planetel a raggiungere la propria clientela attraversandolo solo in parte.

La differenza, quindi, tra i due interventi risulterebbe anche dalla diversità dello scopo a sostegno dell'istanza.

Planetel nel 2020 era infatti interessata a cablare l'intero territorio del Comune di Antegnate e aveva poi raggiunto un accordo con lo stesso, avendo l'urgente necessità di congiungere i propri impianti con i Comuni circostanti a "*chiusura dell'anello in fibra ottica*" che la stessa società stava realizzando nella Provincia di Bergamo, per garantire così la continuità di servizio a tutti i propri clienti.

Ebbene, per le ragioni oltre dettagliate può subito premettersi che la sollevata eccezione di inammissibilità di parte convenuta risulta giuridicamente superata e dunque da rigettare.

Infatti, deve in primo luogo osservarsi che è fondamentale distinguere, in tale disamina, la sostanziale ed altresì palese differenza tra la rinuncia all'azione, invocata dal Comune convenuto, e la rinuncia all'atto (o al ricorso).

Difatti, accedendo ai generali principi processuali, solo la rinuncia all'azione, preclude ogni ulteriore attività poiché ha in sé l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo così venire meno l'interesse alla prosecuzione dell'attività richiesta (in questo caso un provvedimento di Agcom) rientrando, questa, nella categoria più ampia degli atti abdicativi di un diritto.

Differentemente, la rinuncia all'atto – ovvero al solo ricorso proposto - non impedisce, invece, la riproposizione della domanda.

In tale ultimo caso essa, per l'appunto, non incide sul diritto fatto valere (in sede processuale così come nella peculiare sede "*paragiurisdizionale*" di Agcom) in quanto estingue solo quel determinato procedimento.

In altri termini solo la rinuncia all'azione estingue il diritto fatto valere e impedisce, quindi, la riproposizione della medesima domanda o di un altro procedimento relativo a quello specifico diritto e/o domanda.

Non hanno dunque pregio le argomentazioni dedotte dal Comune poiché, infatti, ciò che emerge in modo chiaro dalla stessa documentazione versata nel procedimento *de quo* è una rinuncia al solo ricorso proposto avanti ad Agcom nel 2021, come chiaramente evidente nell'atto formalizzato da Planetel - indirizzato all'Autorità e allo stesso Comune - in data 18 novembre 2021 ed altresì, peraltro, formalizzato pure in atto tipico di "*archiviazione del procedimento*" n.14/21/DRS del 23/12/2021 – notificato a Planetel e al Comune - ove testualmente risulta "... *VISTA la nota della società Planetel del 18 novembre 2021 (prot. Agcom n.452369, pari data) con cui è stata richiesta l'archiviazione dell'avviato procedimento per **rinuncia all'istanza**, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Regolamento...*" (enfasi aggiunta).

La volontà della società istante, peraltro, emerge in modo chiaro anche nell'atto transattivo invocato dall'Ente territoriale a sostegno della sollevata eccezione.



Anche qui, per l'appunto, non risulta una volontà abdicativa del proprio diritto all'esecuzione dell'intero progetto di posa dei cavi in fibra poiché, testualmente, nel paragrafo rubricato come "art. 2 – Oggetto" dell'atto transattivo, depositato in allegato alla memoria difensiva, finanche dallo stesso Comune resistente, risulta letteralmente specificato che : *“Il Comune concede in uso non esclusivo all’Operatore, per la posa e l’esercizio di infrastrutture contenenti cavi in fibre ottiche, tubi delle infrastrutture civili sotterranee passacavi di cui alle premesse, nei limiti consentiti dalla normativa tecnica vigente in termini di coefficiente di riempimento, dei cunicoli stessi, tenendo conto delle necessità di sviluppo delle reti comunali, il tutto con riferimento alla **richiesta inoltrata in data 10/11/2020** (enfasi aggiunta) protocollo 10476 per la posa e l’esercizio di infrastrutture contenenti cavi in fibre ottiche quale rideterminata in riduzione del presente accordo (enfasi aggiunta) ed in particolare a quelle poste sulla strada comunale denominata Tangenziale est (per 1090 ml di infrastruttura), e in via Milano (per 250ml di infrastruttura) di cui alla richiesta come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente”*.

Essendo, dunque, questa la sequela logico giuridica degli atti:

1) Il progetto originario del 2020 comprendente l'indicazione delle strade in cui collocare i cavi in fibra;

2) transazione con rideterminazione *“in riduzione”* dell'originaria sezione territoriale di cui al progetto del 2020 e riguardante la sola *“strada comunale denominata Tangenziale est (per 1090 ml di infrastruttura), e in via Milano (per 250ml di infrastruttura)”*;

appare del tutto evidente, anche lessicalmente, che – diversamente da quanto sostenuto dall'Ente locale – l'accordo bonario ha inciso solo su parte dell'originario progetto del 2020 – richiamato *per relationem* - avendo esclusivamente riguardo alle strade in esso indicate (*ovvero strada comunale denominata Tangenziale est e via Milano*) che, all'evidenza, costituiscono ovviamente solo un *minus* rispetto al più ampio oggetto progettuale originariamente presentato.

Ciò è tanto evidente che, facendo infatti riferimento espresso alla *“richiesta inoltrata in data 10/11/2020”* l'atto transattivo specifica che essa è *“rideterminata in riduzione”* lasciando quindi inalterato l'originario programma per la residua e maggior parte.

D'altronde, accedendo al generale e stabile principio *“in claris non fit interpretatio”*, la chiarezza dell'espressione utilizzata (*“rideterminata in riduzione”*) preclude qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale da cui emerge l'altrettanto inequivoca chiarezza delle sottostanti intenzioni dei contraenti (così in Cass. Civ. sez.III n.14432 del 15/7/2016 e Consiglio di Stato Sez. III del 28.12.2017).

In altri termini, si evidenzia il primato dell'interpretazione testuale - che è principio pacifico – che persegue lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole



poste. La certezza del diritto è, quindi, garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato. Ciò non implica la neutralizzazione degli altri canoni ermeneutici, che però vengono in rilievo solo se l'interpretazione testuale è ambigua (per l'appunto: *in claris non fit interpretatio*): e così non è nel caso *de quo*.

Nella fattispecie esaminata non è, infatti, discutibile o ermeneuticamente ambiguo il significato del termine “rideterminata”, riferita espressamente alla “richiesta inoltrata in data 10/11/2020” (richiamata inequivocamente anche con numero di protocollo comunale) e cioè determinata nuovamente nell'accordo bonario raggiunto nel 2021, lasciando evidentemente integra la restante parte del progetto di Planetel interessante il centro cittadino.

Come infatti emerso in istruttoria, ivi incluse le audizioni con le parti in lite, la società istante Planetel ha specificato di non avere mai rinunciato all'originario programma, avente peraltro il fine specifico di raggiungere la propria clientela mediante l'attraversamento delle strade cittadine, mentre la “rideterminazione” negoziale, raggiunta nel 2021, ha avuto ad oggetto la sola parte del piano iniziale relativo alla zona periferica rispetto all'abitato.

Finanche le circostanze a corredo e/o sottostanti alla “rideterminazione” risultano differenti, avendo Planetel specificato a tal riguardo che, al tempo, aveva la stringente necessità di “chiudere l'anello” dell'impianto coinvolgente più comuni limitrofi ad Antegnate, dove aveva già posato la propria fibra, mentre all'attualità l'operatore ha conservato l'interesse ad attraversare il centro abitato del medesimo Comune per raggiungere la propria clientela, aldilà dello stesso, e riproponendo quindi un intervento che – escludendone alcune – percorra, attraverso l'infrastruttura comunale esistente, un insieme di strade già ricomprese nel nativo progetto “rideterminato” (ma non *tout court* rinunciato) nei termini ridisegnati di cui all'accordo del 2021.

Peraltro, anche se per mera ipotesi si volesse accedere al ragionamento condotto da parte comunale, può osservarsi che sono innegabili pure alcuni profili di novità dell'attuale intervento, rispetto a quello del 2020, poiché sottendono ad interessi variati da parte di Planetel ed in particolare la dichiarata nuova esigenza di raggiungere la zona industriale e di infrastrutturare l'abitato e le fabbriche poste nella medesima zona industriale mediante l'attraversamento del centro abitato del Comune .

Siffatta circostanza non era certamente presente nel 2020 posto che l'attuale piano di lavoro interessa solo parzialmente le vie indicate nel precedente poiché, dal raffronto con quest'ultimo, risulterebbero solo in una certa misura interessate, ad esempio, via Manara ma non sono interessate, invece, via Roma, via Giovanni XXIII, via Togliatti, via dei

Cappuccini e via Gandhi. Circostanze quest'ultime considerate irrilevanti dal convenuto e resistente Comune.

Per tale ragione la riproposizione dell'intervento richiesto al convenuto Comune di Antegnate non sembra confliggere né, tanto meno, inciso dall'intervenuto accordo bonario poiché ristabilite - come evidenziato in precedenza - le nuove ed urgenti circostanze, indicate da Planetel e non smentite dal convenuto Comune che ha, invece, sostenuto l'inammissibilità della domanda, erroneamente ritenendo che sulla medesima fosse intervenuto un tombale accordo transattivo.

#### **b) Esame di merito**

Rimossa, dunque, la preliminare eccezione di inammissibilità si può procedere alla valutazione nel merito della lite.

La principale e sostanziale censura dell'operatore Planetel consiste nel ritenere illegittimo il diniego opposto dal comune di Antegnate poiché sostanzialmente infondate ed indimostrate risulterebbero le ragioni dal medesimo opposte.

Il Comune, infatti, ha nuovamente (rispetto all'istanza presentata già nel 2020) negato l'accesso alla propria infrastruttura sostenendo l'indisponibilità degli spazi e il pericolo di danneggiamento della rete di illuminazione pubblica da ammodernare secondo l'aggiudicazione del bando regionale cd. "Illumina".

Ebbene, anche nel merito le censure mosse da Planetel risultano fondate e dunque accoglibile l'istanza presentata dalla medesima società all'Autorità per i motivi di seguito precisati.

Dall'attività istruttoria, così come dagli atti acquisiti al procedimento, ivi inclusa la duplice audizione degli interessati, l'Ente locale non ha mai dimostrato *per tabulas* l'asserita e pervicacemente sostenuta indisponibilità degli spazi nella infrastruttura comunale dedita all'illuminazione cittadina. Né tampoco smentito che la realizzazione/ammodernamento ancora da realizzare e/o da migliorare si sostanziasse nella sostituzione delle attuali lampadine con quelle in tecnologia a Led e la possibile futura posa di più recenti cavi nei corrugati già esistenti.

Siffatti elementi, infatti, risultano dalla documentazione prodotta da Planetel e dalle dichiarazioni rese in audizione dalla medesima e non confutata dal convenuto Comune.

Deve significativamente aggiungersi a tal riguardo che, a fronte della più volte sollecitata e altresì rinnovata richiesta di produzione fotografica attestante lo "stato dei luoghi" all'attualità, per consentire all'Autorità di svolgere la funzione decisionale attribuitale dalla normativa, nel pieno possesso cioè di ogni elemento cognitivo utile a dirimere la insorta lite, il Comune di Antegnate ha opposto defatigatoriamente l'asserita inutilità di



tali rilievi fondata sull'unilaterale quanto poco credibile assunto – come visto in precedenza – che la domanda dell'Operatore fosse inammissibile.

Tale ostinato rifiuto è stato più volte formalizzato all'Agcom benché - e nonostante - fosse stata allo stesso Ente richiamata la possibilità di incorrere in sanzione, per l'omessa comunicazione di dati e informazioni richieste, e di cui Agcom deve sempre *iuris et de iure* poter disporre per l'esercizio della funzione di individuato “*Organismo di risoluzione delle controversie*” di cui all'articolo 9 del già citato d.lgs. n.33/2016.

Peraltro all'Ente convenuto sono ben note le chiare e richiamate disposizioni che legittimano un diniego soltanto nei casi tassativamente elencati dall'articolo 3, comma 4, del medesimo testo normativo, che contempla sì l'ipotesi di un rifiuto all'uso della propria infrastruttura - inclusa una futura necessità - per indisponibilità di spazi adeguati, ma a condizione che siffatte circostanze siano “ *concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio*” richiesto dall'operatore interessato al quale , peraltro è correlata una posizione soggettivamente perfetta, infatti :

*“Art. 3. Accesso all'infrastruttura fisica esistente*

*1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete **ha il diritto** di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (enfasi aggiunta).*

*2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete **hanno l'obbligo di concedere l'accesso**, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza” (enfasi aggiunta).*

Ebbene, in base alla documentazione allo stato e finora resa, tutte le invocate circostanze di indisponibilità di spazi sufficienti, continuamente e in ogni sede opposte dall'Ente locale, risultano apodittiche e non supportate da null'altro che da proprie unilaterali ed altresì teoriche affermazioni.

Per contro, l'istanza di Planetel si riferisce a strade in cui gli accessi (attraverso i pozzetti già lì insistenti) sono descritti anche con documentazione fotografica allegata da cui si evince l'assenza di ragionevoli ed oggettivi motivi per negare la posa di cavi che, per struttura, dimensione e caratteristiche, non appaiono “oggettivamente” incompatibili alla condivisione di quegli spazi, esistenti e già sufficienti, presenti nell'infrastruttura comunale.

D'altronde, aldilà di laconiche affermazioni (come da verbale del 27/10/2023), il Comune resistente non ha mai negato che quelle fotografie allegate da Planetel fossero



corrispondenti ai pozzetti accessibili nelle strade interessate al progetto dell'Operatore istante ed, in ogni caso, non ha prodotto una sua propria documentazione – peraltro più volte sollecitata da Agcom - che certificasse quanto diversamente affermato, rispetto alle espresse previsioni della normativa di settore, per giustificare un eventuale quanto legittimo diniego all'accesso.

A fronte della indimostrata incapienza sostenuta dal Comune rileva, invece, che un cavo in fibra ottica sia oggettivamente e agevolmente collocabile in infrastrutture dove sono presenti solo pochi cavi elettrici raccolti in tubi corrugati distanti da quelli in cui disporre i sottilissimi cavi in fibra.

La documentazione fotografica allegata da Planetel – non smentita da altra equivalente comunale – dimostra con chiarezza siffatta e su cennata possibilità di posa senza tema di danneggiamento alla impiantistica comunale e, dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte del comune di Antegnate, non appaiono allo stato rilevabili oggettivi impedimenti o insufficienza di spazi utili, invece, ad una proficua “convivenza” dei due impianti.

Tali valutazioni supporterebbero anche un ammodernamento – per il momento solo annunciato – dell'impiantistica di pubblica illuminazione, posto che il Comune resistente non ha dimostrato *per tabulas* in cosa consisterebbe e come si realizzerebbe l'ipotetico danneggiamento alle infrastrutture e/o agli impianti pubblici paventato, ma rimasto privo di ogni elemento probante.

Diversamente, nella relazione particolareggiata allegata all'istanza del novembre 2020 e riallegata agli atti difensivi di Planetel del 2023, risulta svolta una verifica puntuale sullo stato degli impianti della pubblica illuminazione corredata da un'analisi delle vie che sono interessate al richiesto intervento del 2023 che dimostra - anche fotograficamente - la sufficiente capienza dei cavidotti esistenti ad ospitare quanto richiesto da Planetel.

Siffatte circostanze sono rilevabili, a titolo solo dimostrativo, dalle foto relative ai cavidotti, per esempio, insistenti su Via Milano, dove risulta presente un tubo corrugato del diametro 120 mm, con 3 soli cavi elettrici presenti, oppure quelli presenti in via Galilei dove è presente un corrugato anch'esso di diametro 120 mm, con altri 3 cavi elettrici presenti e, quindi, con evidente possibilità di posa per sottilissimi cavi in fibra. Analoga situazione in Via Brescia, dove nel tubo corrugato, sempre dello stesso diametro di 120 mm, risultano presenti 2 soli cavi elettrici presenti ecc.

A fronte di tali evidenze, cui si rinvia e come fin qui argomentato, il comune di Antegnate, oltre al riferimento al bando “*Illumina*”, non ha fornito ulteriori elementi e/o documenti che siano stati in grado di smentire le notizie della predetta relazione particolareggiata di parte ricorrente.



Da ciò, in logica deduzione, la capienza e la disponibilità dell'infrastruttura fisica esistente di proprietà del Comune che rende conseguentemente illegittimo il diniego opposto all'operatore Planetel e quindi accolta positivamente la domanda di risolvere, in favore della medesima società, la lite insorta con il predetto ente territoriale.

Giova aggiungere infine che, di fronte alla ripetuta indisponibilità – come visto – del Comune a fornire elementi utili ad Agcom per svolgere il proprio ruolo di organismo preposto *ex lege* a dirimere le liti di tal genere, la scrivente avrebbe ben potuto avviare un'attività sanzionatoria che, però, avrebbe comportato la sospensione del procedimento *de quo* e ciò, apprezzabilmente, si sarebbe rivelato antieconomico sul piano amministrativo mentre, invece, la prescelta prosecuzione dell'attività procedimentale contenziosa, anche osservante di principi e di criteri di buon andamento, presiede appunto all'esercizio di opportune attività amministrative e, in particolare, di una più produttiva prosecuzione delle operazioni finalizzate alla maggiore estensione territoriale possibile dell'impiantistica in fibra ad altissima velocità.

Tale impostazione è coerente con l'intenzione del legislatore di agevolare la diffusione dell'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Difatti, l'interesse pubblico alla massima diffusione delle infrastrutture di comunicazione e il principio di parità di fruizione delle stesse da parte degli operatori, consentono (e impongono) alle amministrazioni di derogare finanche alla generale regola competitiva, residente nella pubblica gara, nell'ottica di favorire lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione nazionali.

Per tutto quanto fin qui esposto, si accoglie il ricorso della società Planetel S.p.A. del 12 settembre 2023 (prot. Agcom n. 0229408 pari data), ritenendo illegittimo il diniego opposto dal resistente e convenuto Comune di Antegnate all'utilizzo della infrastruttura comunale esistente, oggetto della richiesta dell'Operatore suindicato, cui integralmente si rinvia per l'identificazione della toponomastica e della parte di infrastruttura comunale ivi presente, stante l'indimostrata incapienza di oggettivi spazi per la posa di cavi in fibra ottica.

Inoltre, in ossequio alla normativa primaria (art.3, comma 6, del d.lgs. 33/2016), e regolamentare di cui alla delibera n. 622/11/CONS, che all'allegato 1, contiene le *"Linee guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa"* e che, per le infrastrutture esistenti, all'art. 1 comma 1 prevede che: *"Enti Pubblici o concessionari pubblici offrono agli operatori, anche tramite la pubblicazione di uno specifico documento contenente le condizioni di uso della infrastruttura, l'accesso alle infrastrutture civili disponibili, che possiedono o gestiscono, adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, quali, ad esempio cunicoli, cavedi, condotti e cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento"*, ed al comma 3 prevede che: *"L'accesso, di cui al comma 1, è assicurato a tutti gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione,*



*sulla base di contratti, convenzioni e comunque in coerenza con i principi di cui alla normativa vigente, richiamati nel presente documento, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati e a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali", si vincola il Comune alla stipula di un accordo commerciale con l'operatore Planetel S.p.A., a condizioni economiche eque e ragionevoli.*

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

- 1) Il comune di Antegnate (BG) e Planetel S.p.A., entro un mese dalla notifica del presente provvedimento, provvederanno alla negoziazione e sottoscrizione della convenzione relativa all'accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune e oggetto di richiesta di accesso da parte di Planetel.
- 2) Per i fini di cui al comma che precede, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento le suindicate parti procedono ad eseguire, ove si rendessero oggettivamente necessarie, ulteriori comuni e documentate ispezioni per le tratte di infrastruttura che sono nella disponibilità del Comune quale soggetto legittimato.
- 3) Per le tratte ispezionate per le quali il giudizio di utilizzo è discorde, le Parti dovranno giungere, tenuto conto degli esiti dell'ispezione, ad una posizione condivisa secondo canoni di buona fede producendo, in caso di residue divergenze, una motivazione oggettiva e documentabile.
- 4) La valutazione di utilizzo, per ogni via e per la relativa lunghezza, deve tenere conto dei seguenti parametri:
  - a) accessibilità dei pozzetti;
  - b) diametro dei tubi;
  - c) sezione del cavidotto;
  - d) sezione cavi pubblica illuminazione;
  - e) sezione cavi in fibra ottica di Planetel;
- 5) è riconosciuto al Comune di Antegnate, ai sensi della vigente normativa, il diritto all'onere economico a carico di Planetel S.p.A. da fissare, secondo canoni di equità, ragionevolezza e non discriminazione, riportato all'interno della convenzione di cui al comma 1.
- 6) L'inottemperanza al presente ordine comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle parti indicate in epigrafe ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso alle Parti.

Roma, 30 aprile 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba